

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione*) 15

SEDE REFERENTE:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 12.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 164 e abb., recante Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che:

all'articolo 4, recante piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario precisare, in primo luogo, che i

trattamenti sanitari, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono quelli già contenuti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita e, in secondo luogo, che tali trattamenti sono costituiti dalle prestazioni, dalle terapie e dalle cure, indicate alle lettere *a*, *b*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 3 del medesimo articolo 4, e che le terapie farmacologiche, anche innovative, di cui alla predetta lettera *c*) appartengono alle fasce A o H;

all'articolo 5, recante assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico del fondo sanitario, appare necessario, da un lato, precisare che i farmaci erogati dai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 5 sono quelli di fascia A o H, dall'altro, sopprimere, conseguentemente, il comma 5 del medesimo articolo 5, posto che esso prevede il rifinanziamento a decorrere dal 2021 del fondo sanitario nazionale a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che non presenta per l'anno 2021 le occorrenti disponibilità;

all'articolo 6, recante istituzione del fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, al fine di assegnare al fondo medesimo una dotazione finanziaria certa e stabile nel tempo, dall'anno 2022, cioè dall'anno di presumibile attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 6, da un lato, appare necessario sopprimere la previsione secondo cui al citato fondo affluiscono le risorse relative alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferibile alle scelte non espresse dai contribuenti, nonché quelle relative alle donazioni e ai lasciti devoluti al fondo medesimo, posto che le prime hanno carattere aleatorio, e le seconde, in quanto fiscalmente deducibili, risultano suscettibili di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura, dall'altro,

appare necessario reperire le risorse occorrenti per il finanziamento del predetto Fondo a valere su quelle del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per far fronte a oneri non quantificati dalla relazione tecnica;

l'articolo 7, recante l'istituzione del centro nazionale per le malattie rare, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, tale centro è stato istituito con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016 ed è di fatto già operante dal 2008 presso l'Istituto superiore di sanità, dall'altro, il predetto articolo si limita a confermare il vigente assetto normativo;

all'articolo 8, recante l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un lato, appare necessario prevedere che con il decreto del Ministro della salute che istituisce il predetto Comitato si stabilisca, in particolare, che le riunioni dello stesso si svolgano preferibilmente mediante videoconferenza, dall'altro, appare altresì necessario escludere la corresponsione di qualsiasi emolumento ai componenti del Comitato, anche sotto forma di rimborso di spese;

l'articolo 9, recante Piano nazionale per le malattie rare e riordino della rete nazionale per le malattie rare, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le varie articolazioni organizzative richiamate dal predetto articolo fanno già parte del Servizio sanitario nazionale per tutte le funzioni assistenziali già finanziate mediante il fondo sanitario nazionale;

tuttavia, al fine di escludere che dall'attuazione del predetto articolo possano derivare nuovi o maggiori oneri, appare necessario introdurre un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta, tra l'altro, a prevedere che le amministrazioni

interessate provvedono alla citata attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 10, in materia di flussi informativi delle reti per le malattie rare, fermo restando che le iniziative ivi previste attengono a competenze delle regioni, che già provvedono in tal senso a legislazione vigente, appare comunque necessario, anche in tal caso, introdurre un'analogha clausola di neutralità finanziaria;

all'articolo 11, recante finanziamento della ricerca per le malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani, in primo luogo, appare necessario che l'ulteriore contributo dovuto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo dalle aziende farmaceutiche per finanziare il fondo dell'AIFA di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, abbia decorrenza, considerato il presumibile anno di attuazione delle disposizioni in esame, dall'anno 2022, in secondo luogo, appare altresì necessario quantificare le minori entrate derivanti dalla deducibilità ai fini fiscali del predetto contributo, in euro 5.750.000 per l'anno 2023 e in euro 3.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024;

all'articolo 12, appare necessario prevedere, al comma 1, che il contributo da erogare nella forma di credito d'imposta decorra dall'anno 2022, considerando tale anno come quello di presumibile attuazione delle disposizioni in esame, e sia concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e al comma 4 che esso non sia cumulabile, in relazione alle medesime spese, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

al comma 2 del medesimo articolo 12 appare altresì opportuno prevedere che, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali ivi previsti, sia il Ministero della salute, anziché il Ministero dell'economia e delle finanze, il destinatario dei protocolli relativi alla ricerca sulle malattie rare;

al successivo comma 3, appare altresì opportuno prevedere che il decreto che definisce i criteri e le modalità di attuazione del predetto articolo 12 sia adottato dal Ministro della salute, anziché dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quest'ultimo e con il Ministro dell'università e della ricerca;

inoltre, appare necessario riformulare i commi 5 e 6 del medesimo articolo 12, prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, ossia dall'anno di presumibile attuazione delle disposizioni in esame, le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, posto che tale decreto, disciplinando le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 23 giugno 2017, n. 83, appare più attinente alle attività di ricerca che si intende sostenere;

appare altresì necessario inserire dopo il comma 6 del predetto articolo 12 una specifica autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2023 che risulti coerente con la predetta decorrenza del credito d'imposta;

l'articolo 13, recante promozione della ricerca, non individuando particolari e specifici adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, può essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente;

tuttavia, al fine di escludere che dall'attuazione del predetto articolo possano derivare nuovi o maggiori oneri, appare necessario introdurre un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono alla citata attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e fi-

nanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'attuazione dell'articolo 14, in materia di formazione e informazione sulle malattie rare, si provvederà a valere sul capitolo 5510, piani di gestione 12 e 13, che reca risorse disponibili da destinare a tale finalità, nella misura che potrà essere definita nell'ambito delle iniziative di comunicazione approvate annualmente dal Ministro della salute;

ciò stante, in coerenza con le finalità cui sono destinate le risorse del predetto capitolo, appare necessario riformulare il comma 2 del medesimo articolo 14, prevedendo, da un lato, che le attività in favore dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie siano quelle di informazione, anziché quelle di formazione, e dall'altro introducendo un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 15, recante disposizioni finanziarie, appare necessario adeguare la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, al fine di tenere conto degli oneri ad esso imputati quali risultanti dalle riformulazioni al testo di cui si è detto in precedenza;

appare altresì necessario, al comma 2 del medesimo articolo 15, riferire la copertura finanziaria effettuata mediante riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di conto capitale all'accantonamento dei medesimi fondi di competenza del Ministero della salute, rimodulandone la decorrenza a partire dall'anno 2023, in considerazione sia della finalità del credito di imposta di cui ai commi da 1 a 4 dell'ar-

ticolo 12 da cui derivano gli oneri oggetto di copertura, sia della decorrenza degli oneri stessi dal 2023, di cui si è detto in precedenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole da: I trattamenti sanitari *fino a:* a totale carico del Servizio sanitario nazionale *con le seguenti:* Sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già contenuti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti alle seguenti categorie;

al comma 3, sopprimere l'alinea, e alla lettera c), dopo le parole: le terapie farmacologiche, anche innovative, *inserire le seguenti:* di fascia A o H;

conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: I farmaci *aggiungere le seguenti:* di fascia A o H;

sopprimere il comma 5;

conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: per le persone affette da malattie rare, *aggiungere le seguenti:* con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022,;

sopprimere il comma 2;

al comma 4 sostituire le parole da: al fine di assicurare *fino a:* nei limiti delle risorse del Fondo *con le seguenti:* al fine di introdurre interventi volti a favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1;

dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1;

conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dall'anno 2022,;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in euro 5.750.000 per l'anno 2023 e in euro 3.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1,;

conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applica, *fino alla fine del comma con le seguenti:* è concesso a decorrere dal 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino all'importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui;

al comma 4, premettere il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile, in relazione alle medesime spese, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,;

sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti: 5. A decorrere dall'anno 2022, le

imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 26 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2,;

conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, e 6, comma 2, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 *con le seguenti:* Agli oneri di cui agli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2-bis, pari complessivamente a euro 1 milione per l'anno 2022, a euro 6.750.000 per l'anno 2023 e a euro 4.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024;

sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri di cui all'articolo 12, comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute,;

all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato "Comitato", e ne disciplina le modalità di funzionamento, prevedendo, in particolare, che le riunioni dello stesso si svolgano preferibilmente mediante videoconferenza.;

al comma 4, sostituire le parole: ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente *con le seguenti:* , rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire la parola: formazione *con la seguente:* informazione;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

alla rubrica sopprimere le seguenti parole: Formazione e;

e con la seguente condizione:

all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* al Ministero della salute;

al comma 3, sostituire le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca *con le seguenti:* Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che sono stati presentati tre ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative Ruffino 13-*bis*.01 e 31.011 e Sodano 39.01, pronunciati nella seduta di ieri.

Al riguardo, alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi medesimi, nonché a seguito di un'ulteriore valutazione delle proposte emendative, ritiene di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle citate proposte emendative.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate, altrimenti esprimendo sulle stesse parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 01.1, Bellucci 1.11, Prisco 1.19 e Ferro 1.20 e gli identici emendamenti Lucaselli 1.13 e 1.21.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento 1.24 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a ristabilire un'equità per quelle attività che, al fine dell'ottenimento del contributo previsto dall'articolo 1, non possono dimostrare la perdita di fatturato del 30 per cento rispetto all'anno precedente poiché sono situate in territori colpiti da eventi calamitosi e, pertanto, anche nell'anno precedente non hanno prodotto reddito. Al riguardo, evidenziando che si tratta di categorie doppiamente svantaggiate, ritiene che il fatto che tale proposta emendativa non sia stata presa in considerazione neanche durante l'esame del provvedimento presso il Senato dimostri la

scarsa attenzione che il Governo riserva alle proposte dell'opposizione, che, a suo avviso, sono semplici, concrete e facilmente attuabili. Aggiunge che la valutazione di tali proposte da parte del Governo potrebbe aiutare a instaurare un confronto leale, corretto e costruttivo tra maggioranza e opposizione. Auspica almeno che il Governo voglia assicurare che la proposta contenuta nell'emendamento 1.24 a sua prima firma possa trovare spazio nel decreto-legge che l'Esecutivo si appresta ad emanare, seppure stigmatizza la strategia del Governo di procedere con successivi decreti-legge, che si limitano ad inseguire l'emergenza, quando, a suo avviso, sarebbe necessario garantire maggiore tempestività degli interventi, poiché le imprese hanno bisogno di segnali che permettano loro di avere una prospettiva di lungo termine.

Ylenia LUCASELLI (FDI), nel concordare con l'onorevole Trancassini, chiede al relatore e al Governo di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento Trancassini 1.24, evidenziando che esso è volto a sanare una disparità di trattamento tra medesime attività che sono situate in territori differenti. A suo avviso, infatti, non sanando tale discriminazione si rischia di creare un solco profondo dal punto di vista sociale all'interno delle categorie coinvolte. Aggiunge che il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 garantirebbe alle attività situate sui territori colpiti da eventi calamitosi un sostegno sia per affrontare i danni provocati dalla pandemia sia quelli precedenti. Auspica, pertanto, che l'emendamento Trancassini 1.24 sia accantonato per un ulteriore approfondimento che consenta di trovare una soluzione che elimini la situazione di disparità illustrata.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Trancassini 1.24.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.24.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando gli identici emendamenti Caretta 1.10 e

1.23 a sua prima firma, evidenzia che esso riguarda la valutazione della perdita di fatturato per le aziende di agriturismo. In proposito ritiene sia necessario dare alle aziende segnali di concretezza poiché, a suo avviso, in questo momento la percezione delle aziende è che il Governo non sia in grado di utilizzare le risorse derivanti dall'indebitamento per attuare interventi concreti e capaci di garantire una reale ripresa economica del Paese. A suo avviso, infatti, la politica dovrebbe avere la capacità di spendere con oculatezza le risorse derivanti dall'indebitamento e fare in modo che i contributi concessi assicurino la ripartenza dell'economia. Anche in questo caso, quindi, insiste affinché gli identici emendamenti Caretta 1.10 e 1.23 a sua prima firma siano accantonati o, quantomeno, che vi sia un impegno del Governo a inserirli in futuri provvedimenti.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con l'onorevole Trancassini, evidenzia che, stante il carattere variegato delle attività agricole, è fondamentale considerare questa diversità nella valutazione della perdita di fatturato. Sottolinea, infatti, che le aziende agricole che svolgono prevalentemente attività agricola hanno avuto una perdita di fatturato sostanzialmente minore rispetto alle aziende agricole che svolgono prevalentemente attività correlate a quella agricola, come gli agriturismi. Tutto ciò premesso, ritiene necessaria una ulteriore riflessione sugli identici emendamenti Caretta 1.10 e Trancassini 1.23 per evitare che si produca una differenza di trattamento non giustificabile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Caretta 1.10 e Trancassini 1.23 e gli emendamenti Prisco 1.18, Lollobrigida 1.12, Ciaburro 1.9, Silli 1.28 e Sodano 1.1, gli identici emendamenti Ciaburro 1.6 e Ferro 1.22 e gli emendamenti Ciaburro 1.7 e 1.8.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Zucconi 1.25, evidenzia che esso affronta un tema molto importante per le imprese, ossia quello della

liquidità e dell'azzeramento dei costi fissi. In proposito, segnala che sulla necessità di concedere maggiore liquidità alle imprese e di azzerare i costi fissi a loro carico sembrano essere tutti concordi fuori dalle Aule parlamentari e anche nel corso delle audizioni delle associazioni di categoria, ma quando si tratta di votare proposte emendative che riguardano questo tema molti si tirano indietro. Ciò, a suo avviso, ha portato le imprese a considerare inaffidabili le promesse fatte dal Governo. Fa presente, quindi, che l'emendamento Zucconi 1.25 propone un approccio diverso rispetto alla problematica illustrata e, pertanto, a suo avviso, merita maggiore considerazione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con il collega Trancassini, dichiara che l'emendamento Zucconi 1.25 intende riportare al centro del dibattito la questione economica proponendo l'istituzione di un contributo a fondo perduto integrativo. Nell'affermare che l'articolo 6, concernente la riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone RAI, rappresenta soltanto un punto di partenza, evidenzia che l'emendamento in esame individua i criteri per tale fondo integrativo. Ritiene, infatti, che le conseguenze economiche della pandemia produrranno effetti per almeno due anni, in particolare sul mondo del lavoro che, ricorda, è legato all'andamento delle imprese sulle quali la pandemia si è abbattuta in modo devastante, a cominciare dalle imprese turistiche. Di conseguenza la priorità è ridare speranza all'attività d'impresa con forme concrete di aiuto affinché gli imprenditori, che affrontano quotidianamente il mondo reale, non decidano di chiudere, rendendo in tal modo inutili gli stessi sostegni del Governo. Quindi fa presente che il contributo integrativo proposto è determinato in misura pari alla differenza tra il 100 per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente, o del minor termine dall'inizio dell'attività, ed il contributo erogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1. Aggiunge che la proposta emendativa prevede che la richiesta di contributo integra-

tivo sia basata su una dichiarazione dei redditi relativi al 2020 anticipata rispetto alle scadenze ordinarie. Conclude affermando che tale aiuto aggiuntivo non avrebbe un impatto gravoso sugli effetti finanziari del decreto-legge mentre costituirebbe una dimostrazione della buona volontà del Governo nell'aiutare le imprese con maggiori difficoltà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zucconi 1.25, Maschio 1.15 e Zucconi 1.3.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 1.26, afferma che esso è volto ad istituire un ulteriore contributo commisurato ai costi fissi sostenuti dalle imprese nell'anno 2019. La necessità di tale ulteriore previsione deriva dalla difficoltà per molti imprenditori di mantenere in vita aziende agonizzanti con il rischio, per tutta la collettività, di perdere migliaia di imprese e di lavoratori. Sottolinea che non è sufficiente sospendere e rinviare i pagamenti perché questi costituirebbero un fardello insostenibile nel momento in cui gli imprenditori decidessero di riprendere l'attività. Quindi evidenzia la necessità sia di sgravare le imprese dai pregressi costi fissi sia di alleggerire sin d'ora le regole e gli oneri che pesano sulle attività produttive perché, una volta terminata l'emergenza grazie alla campagna di vaccinazione e all'approvazione del PNRR, le imprese potrebbero trovarsi di nuovo in difficoltà se non sarà stato modificato il quadro normativo che le riguarda. Nel precisare che il tema dei costi fissi è utilizzato spesso nei dibattiti pubblici, sui *social* e nei confronti con le associazioni di categoria, sottolinea che lo stesso tuttavia non rileva nella disciplina normativa e, pertanto, auspica che divenga oggetto di un accordo condiviso tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con il collega Trancassini, sottolinea la necessità di rivedere gli strumenti con i quali il Governo attuale e il precedente hanno affrontato l'emergenza sulla base

della considerazione che gli imprenditori italiani non accettano forme di assistenzialismo diffuso ma, piuttosto, chiedono al Governo di porli in condizione di riprendere la loro attività. In particolare fa riferimento ai contributi erogati in modo indiscriminato e ai *bonus* rimasti inutilizzati come il *bonus* turismo, le cui risorse il Ministro Garavaglia ha opportunamente deciso di destinare ad altre finalità. Per tali motivi ritiene sia indispensabile una nuova forma di aiuto alle imprese che prenda in considerazione i costi fissi, rimasti a carico delle stesse e che non possono essere coperti dai fondi erogati sinora che si basano, invece, sul fatturato e che possono rappresentare un ristoro nell'immediatezza delle chiusure ma non sono sufficienti per poter riprendere l'attività in futuro. Nell'aggiungere che le forme di aiuto basate sull'alleggerimento dei costi fissi sono già state utilizzate in modo efficace in altri Paesi, reputa altresì necessaria una seria riforma fiscale che comprenda le imprese oltre i singoli e le famiglie. Conclude affermando che l'esonero dal pagamento del canone RAI per alcune attività produttive è un segnale troppo debole e poco incisivo nella direzione della sospensione ed eliminazione dei costi fissi.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 1.26.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 1.27, afferma che esso è volto ad estendere l'erogazione del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA, poiché nel testo del decreto è previsto soltanto per le società sportive con riferimento alle sole attività commerciali. Nel ricordare che, in occasione dell'iniziativa promossa dalla presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a favore di tali associazioni, è emersa la difficoltà in cui le stesse sono incorse a causa dei provvedimenti restrittivi, sottolinea l'importanza sociale che rivestono nelle zone difficili e periferiche delle città. Nel far presente che l'attenzione del Governo è stata

rivolta soltanto al mondo sportivo professionistico, mentre le associazioni dilettantistiche sono state derubricate ad enti di secondaria importanza, evidenzia che la proposta emendativa sollecita un provvedimento che non sarà risolutivo ma quantomeno potrebbe garantire ad esse la sopravvivenza. Invita, quindi, ad una riflessione più ampia sul fatto che la salute non è soltanto assenza di malattia ma benessere psico-fisico della persona che è possibile raggiungere anche grazie all'attività sportiva e di relazione che lo sport facilita. Rammaricandosi che il precedente Governo addirittura avesse posto tali attività tra quelle che sarebbe stato necessario sacrificare per evitare il contagio epidemico, auspica che l'attività sportiva dilettantistica ritorni al centro del dibattito politico e che l'estensione del contributo a fondo perduto a tali enti venga inserita nel prossimo decreto-legge Sostegni.

Ylenia LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Lollobrigida 1.27, che affronta una tematica assai delicata, dal punto di vista sia economico che sociale, rappresentata dalla difficile situazione in cui versano, per effetto delle misure di contenimento del COVID-19, le associazioni e società sportive dilettantistiche, che anche dal presente provvedimento non ricevono adeguate risposte sotto il profilo delle risorse finanziarie stanziare e che dalla sospensione delle proprie attività recano un grave pregiudizio, con riferimento altresì alla perdita di reddito subita dalle assai differenziate figure professionali operanti in tale ambito, le quali comprendono tanto le partite IVA quanto lavoratori con contratti di collaborazione o a termine.

Fabio MELILLI, *presidente*, si scusa preliminarmente con l'onorevole Lucaselli per l'irrituale interruzione del suo intervento, ma si trova a dover concedere la parola all'onorevole Trancassini, che la sta vivamente reclamando.

Paolo TRANCASSINI (FDI) lamenta di essere costretto ad intervenire sull'ordine dei lavori per esigere pubblicamente il do-

veroso rispetto delle più elementari regole di correttezza parlamentare, a suo giudizio non derogabili nell'ambito della presente sede. Nel ritenere totalmente inaccettabile la pretesa della maggioranza di voler comprimere lo spazio della discussione e, per tale via, impedire surrettiziamente l'esercizio delle legittime prerogative dell'opposizione, esprime infatti profondo sconcerto per avere ora appreso – essendone stato avvisato in modo del tutto fortuito mentre passava davanti al banco della presidenza per allontanarsi momentaneamente dall'Aula in ragione di un precedente impegno – della intenzione della presidenza medesima, non previamente comunicata secondo le consuete, debite modalità, di convocare a breve, e comunque prima delle ore 14, una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla quale, in virtù del predetto impegno, si troverebbe impossibilitato a partecipare.

Fabio MELILLI, *presidente*, si scusa con l'onorevole Trancassini per la mancata, previa comunicazione formale ai componenti della Commissione circa l'intenzione di svolgere a breve, prima della ordinaria sospensione della seduta antimeridiana, una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del quale definire l'organizzazione prossima dei lavori sul decreto-legge in esame, in particolare alla luce dell'andamento della discussione in corso. Tanto premesso, si limita tuttavia ad osservare che da parte della presidenza non vi sarebbe in proposito alcuna violazione delle elementari regole di correttezza parlamentare essendo viceversa evidente che, tanto più in occasione dell'esame in sede referente di provvedimenti di tale ampiezza e rilevanza, sia sempre nella facoltà della presidenza, come ampiamente suffragato da una prassi costante, disporre, apprezzate le circostanze, una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, eventualmente da tenere anche *ad horas*, allo scopo di definire le modalità di prosecuzione dei propri lavori. Ritiene quindi che, qualora non vi fossero in proposito obiezioni, al termine dell'intervento dell'onore-

vole Lucaselli sull'emendamento Lollobrigida 1.27 potrebbe essere convocata, per le predette finalità, una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) ricorda che, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione, già nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri si era del resto convenuto di posticipare alle ore 12 di oggi l'avvio dell'esame del provvedimento, proprio al fine di venire incontro ad una richiesta in tal senso formulata dal gruppo di Fratelli d'Italia, in ragione di precedenti impegni assunti da taluni dei suoi componenti.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che, quale soluzione intermedia, la Commissione potrebbe valutare l'ipotesi di proseguire nell'esame delle proposte emendative fino alle ore 15, in modo da svolgere a quel punto la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire le modalità di organizzazione dei propri lavori, prima di disporre la pausa prevista per la sanificazione degli ambienti.

Fabio MELILLI, *presidente*, dopo aver registrato sul punto il consenso dei gruppi, avverte che dopo la votazione dell'emendamento Lollobrigida 1.27 avrà dunque luogo la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, al fine di stabilire l'organizzazione complessiva dei lavori in sede referente. Cede quindi nuovamente la parola all'onorevole Lucaselli per consentirle così di terminare l'intervento, in precedenza interrotto, sull'emendamento Lollobrigida 1.27.

Ylenja LUCASELLI (FDI), riprendendo l'illustrazione dell'emendamento Lollobrigida 1.27, evidenzia come quest'ultimo sia prioritariamente volto ad includere le associazioni sportive dilettantistiche prive di una partita IVA tra i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1, giacché una tale esclusione metterebbe seriamente

in discussione l'esistenza stessa di enti che, viceversa, assolvono ad un ruolo cruciale nella formazione di tanti nostri ragazzi, soprattutto nell'ambito delle realtà territoriali di minori dimensioni, a volte anche in una funzione supplente rispetto ad attività che dovrebbero ordinariamente rientrare tra le competenze dello Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 1.27.

Fabio MELILLI, *presidente*, sospende quindi la seduta onde consentire, come anticipato, la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, chiamato a definire le modalità di prosecuzione dei lavori in sede referente.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.25.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea avrà luogo entro le ore 17 della giornata odierna.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori in ordine agli esiti dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltosi, ribadisce che la concessione di un'ora in più per l'esame del provvedimento, rispetto alla proposta iniziale della maggioranza, per concludere quindi i lavori alle ore 17, risulta offensiva, in quanto del tutto immotivata. Afferma che essa gli appare un atto di arroganza ed espressione di atteggiamento antidemocratico; di conseguenza, Fratelli d'Italia continuerà a sostenere con forza i propri emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 1.2, Rampelli 1.17 e Lucaselli 1.14.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Lollobrigida

1.05, rileva che esso affronta il tema della riduzione dei costi fissi per le imprese turistiche e ricettive. Ricorda come il tema di una più ampia esenzione dall'IMU sia stato sollevato, anche in audizione, dall'associazione di categoria Federalberghi. Ribadisce che la proposta emendativa in esame introduce un elemento di maggiore giustizia nella disciplina, estendendo l'esenzione anche ai casi in cui il proprietario dell'immobile non sia contemporaneamente gestore dell'attività ricettiva. Fa notare come il settore del turismo, pure uno dei più colpiti in assoluto della crisi pandemica, abbia ricevuto un volume del tutto insufficiente di ristori, risultando di fatto assai trascurato nell'ambito del *Recovery Plan*.

Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva come il tema trattato dall'articolo aggiuntivo Lollobrigida 1.05 sia sempre stato molto caro alla propria forza politica, sottolineando la rilevanza del comparto delle strutture turistico-ricettive e degli stabilimenti termali, in questo momento in grandissima difficoltà come ben rappresentato dall'associazione di categoria Federalberghi. Rileva come la proposta emendativa in esame estenda l'esenzione dell'IMU al secondo semestre 2021, eliminando nel contempo la limitazione al solo caso in cui il proprietario sia nel contempo anche gestore dell'attività. Osserva come l'ambito di applicazione previsto dalla normativa vigente escluda una casistica variegata, che pure bisogna tenere nella giusta considerazione. Conclude ricordando il fatto che la proposta emendativa dispone anche un rinvio dei canoni d'affitto relativi al 2020, i quali potranno essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Lollobrigida 1.05, Silli 1.07, Trancassini 1.04, Bellucci 1.03, De Toma 1.02, Caretta 1.01, Ciaburro 1.06, Ruffino 1-*quater*.01, Raduzzi 1-*quater*.03 e Ruffino 1-*quater*.02, nonché l'emendamento Rizzetto 2.6.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Lollobrigida 2.4,

manifesta apprezzamento per l'intervento sui comprensori sciistici, ma rileva che il provvedimento ha invece trascurato le aree sciistiche, vale a dire le realtà più piccole. Menziona il caso del comune di Leonessa, che appunto non risulta comprensorio, e osserva come si tratti di una questione di giustizia. Afferma che appunto l'emendamento in oggetto dimostra l'atteggiamento antiostruzionistico e anzi sinceramente democratico tenuto da Fratelli d'Italia; chiede infine che esso venga approvato o almeno accantonato.

Fabio RAMPELLI (FDI) lamenta la situazione veramente paradossale per cui il provvedimento sembra accanirsi contro i soggetti più deboli, quelli fuori delle organizzazioni consortili. Ricorda le tante manifestazioni cui ogni giorno si assiste in Piazza Montecitorio, durante le quali protestano gli esclusi, e si chiede come possa il Governo Draghi, di fronte alla tragedia della pandemia, estromettere qualcuno. Afferma che appunto tutte queste considerazioni giustificano l'orientamento assunto da Fratelli d'Italia. Conclude che occorre a questo punto cambiare metodo, abbandonando quello finora tenuto dell'elemosina e delle clientele, per abbracciare invece una maggiore oggettività e incisività.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con gli onorevoli Trancassini e Rampelli, sottolinea che prevedere l'estensione del beneficio di cui all'articolo 2 anche in favore delle aree sciistiche consente di sostenere le attività che gravitano attorno a tali aree, che, nella maggior parte dei casi, sono situate in piccole realtà locali. Pertanto, fa presente che l'emendamento Lollobrigida 2.4 mette in evidenza l'esistenza di una filiera importante su cui si basa la vita economica di piccole realtà territoriali, che devono essere tutelate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 2.4 e 2.3.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 2.5, evidenzia

che esso è volto a sostenere i maestri di sci, riservando a tali professionisti, che vivono di lavoro stagionale, una quota del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2. In proposito, sottolinea il rischio di una sperequazione sociale nella distribuzione delle risorse del citato fondo, qualora non si prevedesse una regolamentazione chiara per l'erogazione di tali risorse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 2.5 e Ciaburro 2.1 e 2.2, l'articolo aggiuntivo Varchi 2.01 e l'emendamento Rizzetto 3.4.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Varchi 3.2, evidenzia che esso è volto a garantire la proroga della possibilità di accedere al fondo per la sospensione dei mutui (cosiddetto fondo Gasparini) in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Al riguardo, ritiene fondamentale sostenere tali categorie, che reputa siano quelle maggiormente dimenticate dal Governo, incidendo sui costi fissi che devono sostenere, come appunto le spese per i mutui. Rimarca, inoltre, l'urgenza di inserire già nel provvedimento in esame la misura proposta dall'emendamento Varchi 3.2 per evitare la ripresa dei pagamenti delle rate dei mutui.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 3.2 e 3.3 e LucaseLLi 3.1, gli articoli aggiuntivi LucaseLLi 3.01 e Trancassini 3.02 e gli emendamenti Bignami 4.1 e 4.2.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Trancassini 4.6, evidenzia che esso prevede l'annullamento dei debiti fiscali di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile e con un reddito familiare non superiore a 30.000 euro. In proposito, ritiene che proprio in un periodo come quello che stiamo vivendo, particolarmente difficile per i più fragili, tutti i gruppi politici dovrebbero

mostrare particolare attenzione al mondo della disabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 4.6.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Trancassini 4.5, evidenzia che esso ha lo scopo di ampliare e modificare le previsioni dell'articolo 4, comma 5, in materia di riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati. In proposito, ritiene necessario stabilire sin da subito che il disavanzo sia posto a carico dello Stato e non dei bilanci degli enti territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 4.5.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Meloni 4.01, volto ad abolire la misura del *cashback*, ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia ha sempre ritenuto tale misura inutile e fa presente che essa non ha dato alcuna spinta ai consumi, che, invece, a suo avviso, sarebbero stati meglio sostenuti tramite le riaperture delle attività economiche. Segnala, inoltre, che in alcuni casi il *cashback* è stato utilizzato illegittimamente e che sicuramente tale misura ha favorito solo determinate categorie, andando ad aggravare la disparità sociale già esistente all'interno della popolazione. Rileva, inoltre, che per finanziare il *cashback* sono state stanziati ingenti risorse, che l'articolo aggiuntivo Meloni 4.01 destina, invece, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

Fabio RAMPELLI (FDI), nel ricordare che Fratelli d'Italia ha sempre dichiarato la propria contrarietà alla misura dello « sconto di cassa », anche definita *cashback*, rispetto alla quale stigmatizza anche l'utilizzo di termini mutuati dalla lingua inglese, segnala che ad essa sono state destinate ingenti risorse. Nel criticare l'utilizzo di 4,75 miliardi di euro per lo sconto di cassa concepito come forma di contrasto all'evasione fiscale di piccola entità, invita il Go-

verno a indirizzare piuttosto le risorse alla lotta contro la grande evasione fiscale realizzata dalla criminalità organizzata, che risulta più difficile da colpire e verso la quale spesso lo Stato sembra arrendersi. In particolare fa riferimento alla vicenda di una evasione potenziale di 90 miliardi di euro per la quale si è giunti ad una transazione del valore di 5 miliardi di euro, di cui sono stati versati effettivamente soltanto 400 milioni di euro. Nel criticare il fatto che lo Stato spesso compie in modo irragionevole gesti di clemenza nei confronti dei grandi colossi dell'economia, sostiene che, nello stesso tempo, gli strumenti dello sconto di cassa e della lotteria degli scontrini divengono talvolta forme di criminalizzazione delle piccole attività economiche. Ricorda quindi che l'articolo aggiuntivo Meloni 4.01 propone di utilizzare i 4,75 miliardi destinati allo sconto di cassa, insieme ai 200 milioni già stanziati per il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, per un totale di 4,95 miliardi, per estendere i sostegni in modo da equiparare tutte le attività economiche. Nel ricordare che la proposta emendativa in esame era già stata presentata durante la discussione del disegno di legge di bilancio e pareva quasi che potesse essere accolta, ma poi, per le divisioni interne al Governo e alla maggioranza, non era stata approvata, ribadisce che essa non ha carattere ideologico ma, al contrario, deriva dalla constatazione dell'inutilità della misura dello sconto di cassa.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 4.01, nel criticare le osservazioni rivolte al suo gruppo durante l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sottolinea che non sarebbe mai sufficiente il tempo per parlare dell'utilizzo proficuo di 5 miliardi di euro per le casse dello Stato in un momento di crisi drammatica come quella attuale. Quindi sottolinea che, in una fase di scarsità di risorse, quelle destinate al *cash-back*, che pure avrà inorgogliito il suo inventore per l'originalità di tale ritrovato, potrebbero essere meglio utilizzate per rilanciare le imprese attraverso un

sostegno correlato ai costi fissi o per estendere a tutte le categorie economiche le misure di aiuto sul credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda. Ricorda che la proposta di Fratelli d'Italia raccoglie la richiesta rivolta al suo gruppo dalle associazioni di categoria che invitano a destinare diversamente le risorse previste per le misure del *cash-back* e della lotteria degli scontrini che, insieme a quelle destinate al reddito di cittadinanza, ammontano a quasi 12 miliardi, ossia all'entità di una manovra di bilancio. Nel dichiarare di essere convinto che la posizione del suo gruppo è condivisa da una parte della maggioranza, sottolinea l'importanza di insistere sul tema per aprire un fronte interno al Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 4.01.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 4.02, definisce la lotteria degli scontrini un'aberrazione, al pari del *cash-back*, che è proposta come una sorta di finta partecipazione della comunità italiana all'incentivo ai consumi mentre, invece, si tratta soltanto di uno spreco di risorse. Afferma che lo stimolo ai consumi può essere innescato soltanto attraverso la riapertura delle attività commerciali e, per tale ragione, la proposta emendativa intende destinare 50 milioni di euro, derivanti dal risparmio conseguito attraverso l'abolizione della lotteria degli scontrini, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge. Nel ricordare che il suo gruppo sin dall'inizio aveva compreso che le due misure costituivano slogan da propinare ai cittadini senza aiutarli effettivamente, ribadisce la richiesta di non prostrarre l'efficacia di misure che non hanno avuto l'effetto previsto ma piuttosto di rivedere l'azione di stimolo ai consumi consentendo alle imprese private di rimettersi in moto.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 4.02,

afferma che anch'esso è volto ad ottimizzare le risorse destinate alla lotteria degli scontrini, della cui opportunità ritiene non siano convinte neanche alcune forze della maggioranza precedente e di quella attuale. Sostiene che, nella prima fase della crisi, forse qualcuno aveva ritenuto di trovare una soluzione ai problemi insorti in alcune stravaganze, come il monopattino o il banco a rotelle, che cogliessero di sorpresa la nazione e da esibire, come un attore, in prima serata televisiva. Critica, inoltre, il messaggio che la misura della lotteria degli scontrini trasmette all'opinione pubblica, vale a dire che spetti al cittadino – e non allo Stato – di controllare le aziende, dando adito anche a delazioni o a contestazioni pretestuose, come il fatto di aver emesso un solo scontrino cumulativo anziché più scontrini per ogni bene ceduto. Si interroga, quindi, sul fatto se il Governo agisca in questo modo per follia o per strategia perché, in tal modo, induce i cittadini a discutere tra loro, anziché manifestare pubblicamente, in modo da rimanere indisturbato. Nell'affermare che, se sono stati spesi 170 miliardi di euro e non ci sono stati effetti visibili, significa che sono stati spesi malamente, ribadisce che gli interventi del suo gruppo sono doverosi per ragionare con la parte della maggioranza che condivide la sua posizione e indurre il Governo a mutare prospettiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 4.02 e gli emendamenti Prisco 5.8, Lucaselli 5.5, Ferro 5.10, Osnato 5.2, Ferro 5.3, Rampelli 5.6, Lucaselli 5.4, Ruffino 5.13, Ruffino 5.14 e Trancassini 5.12.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Trancassini 5.11, di cui è cofirmataria, volto a prevedere la non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti, con particolare riguardo a quelli relativi agli immobili non ad uso abitativo, in coerenza ad un principio di assoluto buon senso, tanto più in presenza degli effetti devastanti provocati dalla attuale crisi economica.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma

5.11, che recepisce anche sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria, incluse quelle non riconducibili alla sua sfera di appartenenza politica, considera del tutto irragionevole anche solo la mera ipotesi che alcuno dei gruppi parlamentari possa non dividerne le finalità, dal momento che quello di non sottoporre a tassazione redditi non percepiti dovrebbe costituire un principio di elementare buon senso, nonché il presupposto per una sana convivenza civile e per un rapporto reciprocamente collaborativo tra Stato e cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Trancassini 5.11, Rampelli 5.7, Prisco 5.9, Frassinetti 5.1, nonché gli articoli aggiuntivi Ciaburro 5.01, Trano 5.06, De Toma 5.03, Trano 5.07, Trancassini 5.04 e De Toma 5.02.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Meloni 5-bis.04, di cui è cofirmataria, diretto, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2022 taluni termini in scadenza relativi al versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dall'altro, a riconoscere un credito d'imposta in rapporto alle perdite di esercizio fatte registrare, in questo difficile momento di contrazione dei consumi e della liquidità, dalle nostre imprese, evidenziando come tale proposta emendativa consentirebbe comunque di conciliare le esigenze degli operatori economici con quelle della sostenibilità dei bilanci pubblici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Meloni 5-bis.04, Zucconi 5-bis.01 e 5-bis.02, Cirielli 5-bis.05, nonché gli emendamenti Albano 6.8, Lollobrigida 6.7 e gli articoli aggiuntivi Mollicone 6.09, 6.011, 6.012, 6.013 e 6.014, Lollobrigida 6.01, Trancassini 6.08, Ferro 6.02, Trancassini 6.06 e 6.07, Bellucci 6.03 e Trancassini 6.04.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.05, recante la proroga dell'esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, nel quadro della necessaria tutela dei pre-

detti ambiti rispetto a concreti e pressoché quotidiani rischi di attacchi speculativi ai loro danni. Ampliando il ragionamento, sottolinea come il predetto rischio concerne peraltro non solo la condizione di tante nostre imprese, oggi più che in passato esposte a fenomeni di usura e di possibile infiltrazione da parte della criminalità organizzata, questioni sulle quali occorre agire con tempestività ed efficacia che allo stato non si ravvisa negli atti del Governo, ma anche e soprattutto quelle tante situazioni di eccellenza e qualità che rendono unica al mondo la nostra Nazione. A tale ultimo proposito, non può sottacere come anche dai contenuti del recente PNRR emerga invece un atteggiamento eccessivamente e colpevolmente accomodante dei nostri attuali governanti, che favorisce un generalizzato livellamento verso il basso delle tante punte di eccellenza che da sempre caratterizzano l'Italia nel panorama mondiale.

Ylenja LUCASELLI (FDI), si associa alle valutazioni svolte dal collega Trancassini, evidenziando come l'articolo aggiuntivo in discussione miri prioritariamente a contrastare l'attuale momento di debolezza economica e politica del nostro Paese, scongiurando scalate sistemiche alle imprese nazionali operanti in ambiti strategici, anche attraverso un ruolo più attivo della CONSOB, in modo da tutelare in maniera più efficace le tante nostre eccellenze e specialità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 6.05, gli emendamenti Gagliardi 6.bis-2 e 6-bis.1, gli articoli aggiuntivi Mollicone 6-bis.01 e Zucconi 6-novies.01, gli emendamenti Meloni 8.3, Sodano 8.1, Bellucci 8.2, Mollicone 10.1, Prisco 10.5, Frassinetti 10.3 e Mollicone 10.2.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Lollobrigida 10.4, afferma che esso è rivolto a promuovere e sostenere la ripresa del settore dello sport. Dichiaro che si tratta di una misura semplice e che si trasformerebbe tuttavia per

questo mondo in uno straordinario volano di ripresa; ricorda come si tratti di una misura già discussa in precedenti provvedimenti, e di cui è stato finora impossibile ottenere l'approvazione. Rileva come esso rappresenterebbe un messaggio di attenzione e considerazione per il settore, che in questo momento è in evidente e clamorosa difficoltà, e che va sostenuto sia per venire incontro alle esigenze dei suoi operatori, sia per incentivare gli straordinari effetti che esso può sortire sulla salute dei cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lollobrigida 10.4 e gli articoli aggiuntivi Sodano 10.01 e Bellucci 10.05.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Lollobrigida 10.03, rileva come esso intenda sostenere il settore del turismo stagionale attraverso l'istituzione di un Fondo per l'attività sportiva. Sottolinea come la proposta emendativa in esame risponda a una duplice finalità: restituire ai più piccoli l'opportunità di effettuare tale attività e nel contempo dare respiro alle zone sciistiche tanto colpite dalla crisi pandemica. Osserva come la dotazione da destinare a tale Fondo possa certamente essere ricompresa nell'ambito del decreto-legge sostegni, rispondendo alla necessità di ristorare i danni prodotti dal Covid-19, ma anche, nel lungo periodo, a quella di dare nuovo slancio al turismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Lollobrigida 10.03 e 10.02, Gemmato 10-bis.01, nonché gli emendamenti Bellucci 11.1 e Ruffino 12.1.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 12.01, sottolinea come esso elimini definitivamente le misure del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. Manifesta il proprio stupore per il fatto che il reddito di cittadinanza sia nel momento attuale sostenuto non solo dal MoVimento 5 Stelle, ma anche da altre forze politiche come il

Partito Democratico, la Lega, Forza Italia, che pure si erano mostrate all'inizio fortemente contrarie ad esso; lo paragona di conseguenza ad una sorta di malattia infettiva, che sembra capace di contagiare chiunque. Afferma che Fratelli d'Italia è a favore di un Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà, misura di autentica solidarietà, ed è invece contrario all'assistenzialismo a tutti i costi, nella convinzione che il lavoro debba nascere dalle realtà produttive. Conclude ribadendo che Fratelli d'Italia è per la cultura del lavoro e della produttività, che va incentivata in ogni modo possibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 12.01, gli emendamenti Bellucci 14.1, Silli 14.3 e 14.2, l'articolo aggiuntivo Ruffino 14.01, l'emendamento Silli 14-*bis*.1 e l'articolo aggiuntivo Trancassini 15.01.

Ylenia LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Trancassini 17.3, evidenzia che esso ha lo scopo di eliminare l'obbligo dell'indicazione della causale per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, venendo incontro alle richieste sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Rileva, infatti, che la disposizione del decreto-legge « Dignità », che ha previsto tale obbligo, è troppo rigida e non agevola né i datori di lavoro né i lavoratori.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 17.3.

Fabio MELILLI, *presidente*, essendo giunto il termine delle ore 17, come concordato in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che si procederà con la votazione del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, intendendosi conseguentemente respinte tutte le rimanenti proposte emendative non ancora esaminate.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si dichiara assolutamente contrario alla chiusura della discussione sul provvedimento, al quale la Commissione bilancio ha dedicato poco più

di quattro ore. Ritiene che la contrazione dei tempi della discussione non sia giustificata dal fatto che in Assemblea è imminente l'esame del provvedimento, che, invece, risulta calendarizzato nella seduta di lunedì prossimo. In proposito, ricorda che Fratelli d'Italia aveva preso l'impegno a non far ritardare tale programmazione e, pertanto, reputa ancora più grave la situazione descritta alla luce del fatto che, prima della discussione del provvedimento in Assemblea, la Commissione potrebbe lavorare ancora per diverse giornate. In quest'ottica reputa grave la complicità della presidenza, che ha avallato una immotivata lesione delle prerogative dell'opposizione, che rappresenterà al Presidente della Camera, il quale nel suo discorso di insediamento aveva sottolineato la priorità di garantire la centralità del Parlamento.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Trancassini, fa presente che la decisione di chiudere la discussione del provvedimento e conferire il mandato al relatore a riferire all'Assemblea entro le ore 17 è stata assunta ad ampia maggioranza in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, intendendosi conseguentemente respinte tutte le rimanenti proposte emendative non ancora esaminate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.25 e dalle 17.05 alle 17.10.